

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pescara, letta l'istanza della sig.ra * con la quale si chiede se una cittadina rumena residente in Italia ed in possesso di regolare permesso di soggiorno, con validità biennale rinnovabile, e di laurea in giurisprudenza conseguita presso una università italiana possa essere iscritta al registro dei praticanti avvocati;

- premesso che il R.D. 22.01.1934 n. 37 prevede all'art. 1 lett c) che la domanda per l'iscrizione nel registro speciale dei praticanti debba essere corredata, tra l'altro, del documento comprovante il possesso del requisito di cui al numero 1 dell'art. 17 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578, cioè la cittadinanza italiana;

- premesso che il requisito della cittadinanza italiana di cui al numero 1 dell'art. 17 del R.D.L. 27.11.1933 n. 1578 è stato abrogato solo per i cittadini comunitari dall'art. 10 della legge 2 febbraio 1994 n. 146;

- premesso che la Romania non è ancora un Paese membro della C.E.

ritiene

che un cittadino non appartenente ad un paese comunitario non possa soddisfare il requisito di cui al n. 1 dell'art. 17 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 e, quindi, non possa essere iscritto al registro dei praticanti avvocati

(DELIBERA 14.04.2005)